

COMUNE DI VICENZA

P.G.N.

ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza comunale, addì 1.4.AGO.2018

TRA

Il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Di Pace dott. Ruggiero, nato a Trani (BT) il 7 febbraio 1957, Direttore del Settore Patrimonio, Espropri e Servizi Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale N.Gen. 1616/2018 PGN 116215 del 31 luglio 2018;

E

Sorio Ferramenta di Xausa Ruggero – Impresa Individuale (partita IVA 03975910245) con sede a Vicenza, rappresentata dal signor Xausa Ruggero (codice fiscale XSARGR56H03E970N), nato a Marostica (VI) il 3 giugno 1956 e residente a Vicenza in Via Franco n.3

Si conviene quanto segue

- 1) Il Comune di Vicenza concede in uso a Sorio Ferramenta di Xausa Ruggero – Impresa Individuale l'unità immobiliare sita a Vicenza presso il Palazzo del Territorio, in Piazza Matteotti n.15, angolo Levà degli Angeli, individuata al Catasto Fabbricati al foglio 5 mappale 91 subalterno 5, avente una superficie complessiva di mq 160, di cui mq 98 aperti al pubblico e ma 62 di retro e servizi.
- 2) La durata della concessione in uso è stabilita in anni sei decorrenti dal 1° agosto 2018.

[Handwritten signatures in blue ink]

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N.0122705/2018 del 14/08/2018

Alla scadenza la concessione in uso potrà essere rinnovata a condizioni da determinarsi, previa richiesta della concessionaria da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

In ogni caso è escluso il rinnovo tacito.

3) Il canone annuo di concessione è stabilito in € 23.800,00 (ventitremilaottocento/00) da pagarsi presso la Tesoreria comunale in rate mensili anticipate.

Dopo l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 4 del presente atto, previa presentazione adeguata documentazione (fatture, quietanze di pagamento, certificazioni ecc.) e verifica della medesima, sulla base della spesa effettiva sostenuta a consuntivo al netto dell'IVA (fino a un massimo di € 23.235,12 per le opere e € 4.886,56 compresa C.P. per le spese tecniche), il canone di concessione annuo di € 23.800,00 sarà decurtato nel primo anno del 50% della spesa complessiva sostenuta, nel secondo anno del 25 % della spesa complessiva sostenuta e nel terzo anno del 25% della spesa complessiva sostenuta.

4) La concessionaria, operando mediante procedura competitiva per l'individuazione delle ditte esecutrici, eseguirà a propria cura e spese le opere (rifacimento impianto elettrico) come da computo metrico di cui alla lettera PGN 59844 del 19 aprile 2018 e agli atti, per un massimo di spesa pari a € 23.235,12 al netto dell'IVA, oltre alle spese tecniche quantificate in € 4.886,56 compresa C.P. al netto dell'eventuale IVA (comprensive delle spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza, eventuale collaudo e quant'altro necessario per la regolare esecuzione).

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "G. J. ..."

L'importo massimo su cui sarà determinata la decurtazione del canone di concessione nei tre anni successivi all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 3 del presente atto è stabilito in € 28.121,68 (ventottomilacentotrentuno/68).


La concessionaria deve presentare idonea documentazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale e la competente Soprintendenza e iniziare l'esecuzione delle opere dopo aver ottenuto le autorizzazioni e i nulla osta necessari.

La concessionaria affiderà l'esecuzione delle opere a imprese di propria fiducia garantendo la corretta esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente, nel rispetto di quanto previsto nel computo metrico di cui alla lettera PGN 59844 del 19 aprile 2018 e di quanto prescritto dagli enti competenti in fase di rilascio dei pareri, nulla osta e /o assensi, in particolare avendo cura di ottemperare a quanto richiesto dalla Soprintendenza.

Si precisa che le imprese scelte dalla concessionaria dovranno essere in regola rispetto alla normativa vigente, in particolare rispetto all'iscrizione alla Camera di Commercio, alla regolarità dei rapporti di lavoro nei confronti dei dipendenti e rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria (CCNL), alla regolarità Contributiva INPS, INAIL e Cassa edile accertabile con il DURC, alla regolarità dell'idoneità tecnico professionale in relazione alle mansioni o ai lavori da effettuare rispetto alla conformità al decreto legislativo 81/2008.

La concessionaria è l'unico responsabile nei confronti del Comune di Vicenza per quanto connesso con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

La concessionaria deve nominare un responsabile unico dei lavori che sarà anche referente unico per qualsiasi comunicazione inerente i lavori.



Le opere si intenderanno terminate con l'emissione del certificato di collaudo, ove necessario, ovvero di regolare esecuzione delle medesime. Il collaudo, ove necessario, deve essere effettuato a cura e spese della concessionaria.

La concessionaria deve consegnare al Comune di Vicenza copia del collaudo, ove necessario, ovvero di regolare esecuzione delle opere, copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti alle norme vigenti e copia delle fatture quietanzate relative a tutte le opere eseguite.

Ai fini della determinazione del canone come stabilito all'articolo 3 del presente atto, non si terrà conto di eventuali spese al netto dell'IVA eccedenti a quanto previsto dal computo metrico di cui alla lettera PGN 59844 del 19 aprile 2018, ossia € 23.235,12 al netto dell'IVA, oltre alle spese tecniche quantificate in € 4.886,56 compresa C.P. al netto dell'eventuale IVA.

Durante l'esecuzione delle opere i tecnici comunali possono effettuare sopralluoghi, nonché collaudi in corso d'opera, previo accordo su tempistiche e modalità con il responsabile unico dei lavori.

5) Se richiesta, la concessionaria deve fornire al Comune di Vicenza documentazione riguardante il ricorso al credito per finanziare l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 4 del presente atto.

6) La concessionaria deve adibire l'unità immobiliare a negozio di ferramenta. La concessionaria non potrà cambiare l'uso per cui è concessa l'unità immobiliare senza autorizzazione scritta del Comune di Vicenza.

7) Salvo quanto disposto dall'articolo 4, qualsiasi lavoro di sistemazione dell'unità immobiliare per renderla idonea alla destinazione di cui sopra dovrà essere eseguito dalla concessionaria, a propria cura e spese, previa autorizzazione del Comune di Vicenza, senza che la medesima concessionaria

giuseppe
rapatore

al termine della concessione, comunque ciò avvenga, possa pretendere rimborsi o indennizzi di sorta.

8) La concessionaria non può sub concedere in tutto o in parte l'unità immobiliare, nonché cedere l'atto di concessione.

9) E' consentito l'eventuale affitto d'azienda, nei limiti temporali e contrattuali del presente atto, fermo restando il rapporto tra il Comune di Vicenza e la concessionaria.

La compravendita d'azienda dovrà essere autorizzata dal Comune di Vicenza al quale andrà inviato preventivamente il preliminare del relativo contratto.


10) Durante la concessione la concessionaria ha l'obbligo di eseguire la manutenzione ordinaria dell'unità immobiliare.

11) Il Comune di Vicenza riconosce alla concessionaria la facoltà di recesso che potrà essere esercitata solo a partire dal 5° anno di durata della concessione medesima.

Nel caso in cui la concessionaria eserciti la facoltà di recesso nulla potrà pretendere a rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 4 del presente atto, per eventuali altri lavori presso l'unità immobiliare e per eventuali addizioni e/o migliorie a essa apportate.

12) Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione qualora la concessionaria non soddisfi puntualmente l'adempimento delle condizioni stabilite nel presente atto, precisato che ogni conseguenza dannosa dovrà essere risarcita al Comune di Vicenza.

13) La concessionaria dichiara di essere a conoscenza che l'unità immobiliare oggetto del presente atto fa parte di un complesso storico – artistico soggetto al regime dei beni demaniali ai sensi dell'art. 824 del codice civile e quindi



che il rapporto con il Comune di Vicenza per l'uso di detta unità immobiliare, sottratto alle norme del diritto privato e soggetto alle norme del diritto amministrativo, ha carattere precario potendo essere revocato per motivi di interesse pubblico.

Nel caso di revoca, da comunicarsi con un preavviso di almeno tre mesi, la concessionaria avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 4 del presente atto e non ancora decurtate dai canoni di concessione annui.

14) La concessionaria si impegna a mantenere l'unità immobiliare con decoro e nel rispetto delle caratteristiche del complesso di interesse storico – artistico di cui essa fa parte.

15) A garanzia della obbligazioni assunte con il presente atto la concessionaria deve costituire presso la Tesoreria comunale un deposito cauzionale di € 5.950,00 (cinquemilanovecentocinquanta/00). Il deposito cauzionale può essere sostituito da fideiussione bancaria di pari importo.

16) La concessionaria assume il compito di provvedere a propria cura e spese alla redazione dell'Attestato della Prestazione Energetica dell'unità immobiliare di cui alla Legge 9/2014, art. 1 comma 7.

17) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione e unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.

18) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della concessionaria che deve provvedere a propria cura e spese alla registrazione del contratto medesimo presso l'Agenzia delle Entrate.



6
